



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 11/06/2020

### FATTO

Premettendo di essere titolare di due buoni fruttiferi postali, rispettivamente n. 098 e n. 105, entrambi emessi in data 22 settembre 1986, parte ricorrente contesta all'intermediario convenuto di avere corrisposto, in sede di rimborso degli stessi, un importo inferiore a quanto dovuto. Più nel dettaglio, con riguardo al buono n. 098 invoca l'applicazione dei rendimenti originariamente apposti sul retro del titolo, mentre con riguardo al buono n. 105 sottolinea come, per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dalla emissione e la scadenza, il rendimento previsto dalla tabella stampigliata a tergo avrebbe determinato la spettanza di un ammontare superiore rispetto a quello riconosciuto dall'intermediario. Insiste pertanto per ottenere il maggior importo dovuto.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto rileva come entrambi i buoni debbano ritenersi appartenenti alla serie Q, istituita con DM 13 giugno 1986. Aggiunge che, in ogni caso, il suddetto DM avrebbe altresì previsto l'allineamento dei tassi di rendimento di tutti i titoli delle categorie precedenti a quelli fissati per la serie Q. Contestando la possibilità di ravvisare nel caso di specie gli estremi per l'applicazione del principio del legittimo affidamento, ribadisce la correttezza dell'ammontare liquidato relativamente a entrambi i buoni e conseguentemente insiste per il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente contesta l'ammontare riconosciuto dall'intermediario convenuto in sede di liquidazione di due buoni, entrambi emessi in data 22 settembre 1986, uno sub n. 098, l'altro sub n. 105.

Ciò posto, quanto al buono n. 098, deve rilevarsi che lo stesso è stato emesso su modulistica della serie "O"; sul fronte del titolo risulta leggibile la serie "Q/P", mentre sul suo retro è apposta – oltre alla tabella originaria con i rendimenti della serie O - una doppia timbratura: una relativa alla serie P/O, l'altra alla serie Q/P.

Ora, appare evidente come la sovrapposizione di molteplici indicazioni e/o timbrature concernenti termini economici e identificazione della serie di appartenenza renda, nel concreto, dubbia l'intelligibilità dei rendimenti legati al titolo in esame. Sussistono pertanto i presupposti - anche in forza dell'art. 1370 c.c. – per ritenere applicabile, tra i vari trattamenti indicati sul titolo, quello più favorevole a parte ricorrente, ovvero quello risultante dalla tabella stampigliata sul buono *de quo*. In altre parole, relativamente al buono n. 098, è da ritenere meritevole di accoglimento la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere l'applicazione delle condizioni economiche originariamente apposte sul buono.

Quanto al buono n. 105, giova premettere che è da considerarsi pacifica l'appartenenza dello stesso alla serie "Q", in quanto emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Ciò posto, la richiesta di parte ricorrente attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo dei buoni: laddove, per il medesimo periodo, l'intermediario dichiara dovuto il tasso del 12%, come indicato nel DM 1986.

In effetti, il thema decidendum è proprio questo: il DM 1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui buoni oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire ... "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Ora, è vero che la giurisprudenza di legittimità, qualificando i buoni come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, asserisce la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso), ma la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) valorizza, altresì, il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo del buono, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre il buono indica un valore fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.

La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime". D'altro canto, con decisione n. 6142 del 2020, lo stesso Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda del ricorrente relativa a un BFP della serie Q/P, diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Ne discende, con riguardo specifico al buono n. 105, il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'applicazione, al netto delle ritenute fiscali, delle condizioni riportate a tergo del titolo, per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA